



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020 e da ultimo con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020;

VISTO l'art. 8 del citato DM che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-20;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;

VISTO il già citato Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

VISTO il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l'inclusione sociale per la platea dei beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di Inclusione;

VISTO il Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;

CONSIDERATO che il citato PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2, di supportare l'implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla AdG in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari di tale misura

di contrasto alla povertà e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, con cui il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale adotta l'Avviso pubblico n. 1/2019 -PaIS per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusionione, Assi 1 e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali risorse per un importo complessivo pari a € 250.000.000,00, successivamente modificato dai Decreti Direttoriali n. 461 del 29 novembre 2019 e n. 02 del 27 febbraio 2020;

VISTO che il citato Avviso pubblico n. 1/2019 -PaIS prevede che le proposte progettuali siano presentate attraverso la piattaforma informatica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'interno di una di tre finestre temporali: per i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50%, a partire dal 20 gennaio 2020 e fino alle ore 23:59 del 20 marzo 2020; per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 25%, a partire dal 20 aprile 2020 e fino alle ore 23:59 del 19 giugno 2020; per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 25% e uguale o superiore al 5%, a partire dal 20 luglio 2020 fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale e 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTI i Decreti Direttoriali n. 7 dell'11 marzo 2020, n. 79 del 14 aprile 2020 e n. 124 del 18 maggio 2020, con i quali il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto di posporre il termine per la presentazione di progetti finalizzati a valere sull'Avviso 1/2019 – PaIS;

VISTI i Decreti Direttoriali n. 306 del 16 settembre 2020, n. 422 del 20 novembre 2020 e n. 09 del 26 gennaio 2021 con i quali il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto di posporre rispettivamente al 30 novembre 2020, al 31 gennaio 2021 e al 30 aprile 2021 il termine per la presentazione dei progetti finalizzati a valere sull'Avviso 1/2019 - PaIS;

CONSIDERATO che non tutte le richieste di presentazione di integrazioni documentali effettuate dall' Autorità di Gestione in fase di controlli di I livello delle spese sostenute e rendicontate risultano soddisfatte dai Beneficiari interessati nei tempi stabiliti dalle procedure, sia per la difficoltà da parte dei Beneficiari di reperire i documenti da remoto e sia per la situazione sociosanitaria che richiede l'impegno degli uffici nel fronteggiare l'emergenza;

CONSIDERATI i ritardi nell'attuazione comportati dall'introduzione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) come unica modalità di accesso alla piattaforma informatica impiegata per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sull'Avviso 1/2019-PaIS, dovuti all'adeguamento all'utilizzo della nuova procedura e allo svolgimento degli interventi tecnici necessari al passaggio al tale nuova modalità, non ancora pienamente colmati;

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dell'Avviso1/2019 – PaIS in merito al quale ad oggi la presentazione all'Autorità di Gestione dei progetti finalizzati a valere su di esso da parte degli Ambiti Territoriali per l'ammissione a finanziamento non è stata ancora effettuata da un considerevole numero dei potenziali Beneficiari;

CONSIDERATA la volontà manifestata all'Autorità di Gestione dalla quasi totalità dei potenziali Beneficiari suddetti di partecipare con le proprie proposte progettuali all'Avviso 1/2016 – PaIS e l'impossibilità degli stessi di poterle presentare entro il termine fissato del 30 aprile 2021 a causa dei gravi ritardi dovuti al persistere della suddetta situazione di emergenza epidemiologica;

RITENUTO dunque di concedere ai Beneficiari una ulteriore finestra per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso 1/2019 –PaIS;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le ragioni in premessa indicate si dispone l'apertura di una ulteriore finestra per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione, che si chiuderà alle ore 23:59 del 30 giugno 2021.

Per i progetti già presentati dai Beneficiari e per quelli che verranno man mano presentati l'iter di valutazione e approvazione delle proposte da ammettere a finanziamento proseguirà senza ritardi.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PON Inclusione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma

Il Direttore Generale

Angelo Marano

*Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*